



Baldini Ballerini Sanesi
professionisti associati

Filippo BALDINI
Stefano BALLERINI
Irene SANESI
Paolo G. SANESI

Dottore Commercialista - Revisore Legale
Dottore Commercialista - Revisore Legale
Dottore Commercialista - Revisore Legale
Dottore Commercialista - Revisore Legale

Matteo BENASSAI
Adeline COLLE'

Dottore in Economia
Dottore in Economia

Studio con sistema di
gestione qualità certificato



Via del Carmine 11 – 59100 PRATO
Tel +39 0574 621208 r.a. – Fax +39 0574 624455

22-24 Ely Place – EC 1N 6TE – LONDON

Circolare n° 1/2015

Prato, li 8 gennaio 2015

Dichiarazioni d'intento

Con provvedimento direttoriale del 12 dicembre 2014, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il **modello di dichiarazione d'intento** che gli **esportatori abituali** potranno trasmettere all'Amministrazione finanziaria per manifestare la volontà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'IVA a partire **dal 2015**.

L'art. 20, D.Lgs. n. 175/2014 sulle **semplificazioni fiscali** ha modificato le modalità di comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati in esse contenute e gli adempimenti a cui sono tenuti gli **esportatori abituali** e i loro fornitori, al fine di effettuare cessioni in regime di non imponibilità IVA di cui all'art. 8, comma 1, lettera c), D.P.R. n. 633/1972.

La nuova procedura prevede, infatti, che siano gli esportatori a trasmettere all'Agenzia le lettere d'intento e che i fornitori non debbano più comunicare i dati in esse contenuti. I **fornitori**, dal canto loro, dovranno limitarsi a riscontrare telematicamente l'avvenuta presentazione della comunicazione da parte del proprio cliente, riepilogando in dichiarazione annuale IVA le suddette operazioni.

Vecchie regole applicabili fino all'11 febbraio 2015

La nuova disciplina diverrà effettivamente e completamente operativa solo a decorrere dal prossimo 12 febbraio 2014, data che impone all'esportatore abituale di effettuare il preventivo inoltro della lettera d'intento alla Agenzia Entrate e, conseguentemente, obbliga il fornitore a verificare la ricevuta di presentazione consegnatagli dal cliente attraverso il sito internet dell'Agenzia Entrate.

Nel frattempo l'esportatore abituale può inviare al fornitore la lettera d'intento senza effettuare alcuna comunicazione preventiva e, tale fornitore, evidentemente non dovrà riscontrare l'avvenuta presentazione della comunicazione.

Occorre osservare che:

- Per le lettere d'intento che continueranno ad avere validità anche successivamente al 12 febbraio 2015 (tipo quelle per tutto l'anno 2015), l'esportatore abituale è chiamato comunque a inviare la comunicazione secondo le nuove regole (anche se per il periodo antecedente al 11/02/2015 non è necessario verificare la ricevuta dell'invio telematica prima di emettere la fattura).
- Per le lettere d'intento che invece a tale data hanno già esaurito la propria efficacia (ad esempio quelle relative alla singola operazione), l'esportatore non deve comunicare alcunchè.

La dichiarazione d'intento può essere presentata all'Agenzia **in via telematica** direttamente, attraverso i servizi Entratel o Fisconline, oppure per il tramite di intermediari abilitati. Per l'invio è possibile utilizzare il software "Dichiarazione d'intento" che sarà prossimamente disponibile sul sito delle Entrate.

Lo Studio, rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, Vi invia i più cordiali saluti.
BBS-pro (Baldini Ballerini Sanesi – professionisti associati)